



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro delegazione di pagamento, stipulato in data 21/07/2015 e l'altro contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 17/02/2015, estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 26/04/2016 e del 10/04/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

in relazione al contratto di finanziamento n. ***454:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.567,82 a titolo del "totale commissioni e premio assicurativo" addebitate all'atto di stipula del finanziamento;

in relazione al contratto di finanziamento n. ***772:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.699,62 a titolo del "totale commissioni e premio assicurativo" addebitate all'atto di stipula del finanziamento.



Costitutosi, l'intermediario svolge preliminarmente talune riflessioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/2019); inoltre, rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi (richiama, al riguardo, l'orientamento del Collegio di Roma, *ex multis* decisione n. 2055/20).

Si oppone poi alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione. Allega inoltre la fattura emessa dal mediatore, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono, nonché la contabile di bonifico disposto in favore di quest'ultimo;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo in relazione al finanziamento n. ***772, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 285,62, quale "*liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 353,25 e € 49,22), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

Nelle repliche, la ricorrente allega la decisione n. 5585/20 del Collegio di Bari, in cui è stata disposta nei confronti dell'intermediario resistente la retrocessione parziale degli oneri addebitati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di



ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*.

Venendo al merito del ricorso, l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall'intermediario non può essere accolta, stante il consolidato orientamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro, incluso questo stesso Collegio, secondo cui *“L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b. In particolare, quanto agli oneri assicurativi, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario per consolidato orientamento di questo Arbitro. (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 23783/18).*

Prendendo quindi le mosse dal contratto n. ***454 va rilevata la presenza in atti di copia del piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente.

Natura *up front* va ascritta a commissioni di istruttoria e commissioni di attivazione e spese di cui alla lett E del contratto, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Natura *recurring* compete, invece, alle commissioni di gestione, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. In merito, tuttavia, il contratto fa espresso rinvio al piano di ammortamento circa il criterio di calcolo degli importi retrocedibili e siffatto criterio contrattuale è da ritenersi legittimo.



Analoga considerazione vale, inoltre, per la quota ripetibile dei costi di intermediazione (pari al 40%), dovendosi viceversa considerare up front, e soggetta dunque al criterio di (calcolo del) rimborso della c.d. curva degli interessi, la restante parte del 60%.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	8
rate residue	112

TAN ▶	4,95%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	93,33%
- in proporzione alla quota	88,05%

a/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 420,00	€ 396,22			€ 396,22
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 667,80	€ 623,28	€ 588,00			€ 588,00
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 358,40	€ 338,11	€ 353,25	€ 353,25	€ 0,00
<input type="radio"/>	c. di intermediazione (60%) (up front)	€ 503,71	€ 470,13	€ 443,52			€ 443,52
<input type="radio"/>	c. di intermediazione (40%) (recurring)	€ 335,81	€ 313,42	€ 295,68	€ 299,21	€ 299,21	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lett. E) (up front)	€ 37,56	€ 35,06	€ 33,07			€ 33,07
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.460,81
interessi legali	no

In merito al contratto n. ***772, è in atti di copia del piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente.

Natura up front va ascritta a spese di istruttoria e commissioni di attivazione e spese di cui alla lett E del contratto, in quanto corrispettivo di attività circoscritte alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Natura recurring compete, invece, alle commissioni di gestione, in quanto corrispettivo di attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto. In merito, tuttavia, il contratto fa espresso rinvio al piano di ammortamento circa il criterio di calcolo degli importi retrocedibili e siffatto criterio contrattuale è da ritenersi legittimo.

Natura up front compete, invece, ai costi di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,85%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,89%

n/t	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25 <input type="radio"/>	€ 170,51 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 170,51
<input type="radio"/>	c. di attivazione (up front)	€ 1.365,00	€ 807,63 <input type="radio"/>	€ 517,20 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 517,20
<input type="radio"/>	c. di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 71,00 <input type="radio"/>	€ 45,47 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 49,22	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lettera E) (up front) ▼	€ 73,68	€ 43,59 <input type="radio"/>	€ 27,92 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 49,22	€ 27,92
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 3.120,00	€ 1.846,00 <input type="radio"/>	€ 1.182,17 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.182,17
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 285,62	-€ 285,62

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.612,18
interessi legali	no ▼

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.072,99.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS